Comune di
Vico Morcote

MM no. 05/2026 concernente l'approvazione della convenzione tra il Comune di Vico Morcote e la Parrocchia di Vico Morcote riguardante il contributo annuo comunale.

Vico Morcote, 21 ottobre 2026

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,
Onoranda Assemblea,

Premessa

La Chiesa cattolica è una corporazione di diritto pubblico riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (art. 24 – RL 101.000). Le Parrocchie sono, in base all'ordinamento cantonale, riconosciute quali corporazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica (art. 8 cpv. 1 Legge cantonale sulla Chiesa Cattolica – RL 191.100).

A Vico Morcote, così come in altri Comuni del Cantone Ticino, il finanziamento a titolo di contributo ordinario è retto dalla forma della consuetudine. La legge sulla Chiesa cattolica prevede che anche le consuetudini ed ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate (art. 24 LCCatt – RL 191.100)

Per questa ragione e a conferma di quanto anticipato nel messaggio 11/2025 concernente il Preventivo del Comune per l'anno 2026 (cfr. pagina 8), mediante il presente messaggio sottoponiamo per vostro esame e approvazione la convenzione tra il Comune e la Parrocchia riguardante il contributo annuale ordinario.

La convenzione, oltre che ad allinearsi alle predette disposizioni, conferma altresì la volontà delle parti di consolidare l'importanza del valore materiale e immateriale della Parrocchia che da sempre si occupa con diligenza in particolare alla cura dell'edificio di culto in quanto bene culturale di interesse cantonale : ricordiamo che il medesimo si colloca all'interno dell'Inventario federale dei paesaggi di importanza nazionale (ISOS), che fu eretto tra il 1591 e il 1625 e oggetto di importante restauro tra il 2006 e il 2008, questo grazie alla proficua intesa fra Comune e Consiglio Parrocchiale.

In generale e dunque anche nello specifico, gli edifici sacri (Chiese, Oratori, Cappelle) contribuiscono alla ricchezza del territorio cantonale. La loro salvaguardia giornaliera assicurata anche da impegni solo in apparenza umili (quali la pulizia, il decoro, l'apertura, il controllo, la manutenzione ordinaria, la gestione del suono delle campane, ecc.) sono rilevanti e meritano anch'essi di essere adeguatamente considerati negli impegni che i Consigli Parrocchiali garantiscono.

Oltre a ciò la Parrocchia di Vico Morcote, favorendo il senso di identità comunitaria, con apprezzate iniziative perpetua eventi storici-religiosi riconosciuti che meritano di essere sottolineate e sostenute.

La convenzione

In aggiunta a quanto indicato nel testo annesso e con la precisazione che il medesimo è stato preliminarmente condiviso con il Consiglio Parrocchiale, formuliamo di seguito alcune indicazioni di merito su alcuni singoli capitoli.

Premessa.
Risponde all'obbligo di spiegare il contesto, il quadro normativo e le ragioni che hanno portato a stipulare la convenzione.

Art. 2. - Ammontare del contributo ordinario.
È confermato in CHF 15'000.00 così come stabilito fin dal 2019.

L'indicizzazione desidera risolvere direttamente eventuali aumenti tenuto conto che la durata della convenzione è almeno per i prossimi 10 anni.

Art. 3. – Contributo straordinario.
Ritenuto che le opere di manutenzione sono a carico della Parrocchia un eventuale contributo straordinario può essere richiesto secondo le procedure regolate dalla Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC – art. 8 e seguenti). In tale evenienza il Municipio dovrà determinarsi in riguardo anche all'occorrenza di allestire uno specifico messaggio all'indirizzo dell'Assemblea comunale questo dopo avere raccolto la decisione del Consiglio di Stato in riguardo alla partecipazione del Cantone.

Art. 5 – Impegno in termini di utilizzo dell'edificio sacro.
Tenuto conto del versamento del contributo comunale è precisata la facoltà del Comune di disporre della Chiesa per l'organizzazione di eventi di tipo culturale alle precisate condizioni, evidentemente in accordo con il Consiglio Parrocchiale.

Art. 7 - Consuntivi finanziari.
Disciplina l'occorrenza della trasparenza nei confronti dell'Ente sussidiante regolata dal Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (art. 21 cpv. 2) compreso il verificarsi di eventi straordinari in materia finanziaria che dovessero modificare in modo significativo il bilancio della Parrocchia.

Art. 8 – Rappresentanza del Comune.
La facoltà del Municipio di designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio Parrocchiale risponde al diritto di informazione dell'ente sussidiante.

Conclusioni e dispositivo decisionale

Ci sembra importante precisare che lo scopo di questo accordo non è solo quello di allinearsi alle disposizioni di legge in riguardo ad un contributo divenuto consuetudinario e mai messo in discussione ma, soprattutto quello di sottolineare anche a futura memoria che solo grazie all'impegno degli Enti pubblici (Cantone, Comune, Parrocchia) è possibile garantire la conservazione e la valorizzazione di patrimoni di valore inestimabile.

Per le ragioni fin qui indicate e restando volontieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler:

d e c i d e r e :

1) è approvata la convenzione tra il Comune di Vico Morcote e la Parrocchia di Vico Morcote come al testo annesso che è parte integrante del presente messaggio;

2) la convenzione annulla e sostituisce ogni altro accordo precedente.

3) la convenzione entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2027, riservata l'approvazione dell'Assemblea Parrocchiale, della Sezione Enti Locali e dell'Ordinario diocesano.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Maurizio Bernasconi

La Segretaria: Lara Aimar

COMUNE DI VICO MORCOTE

Annessa
Convenzione.

Per esame e rapporto
Commissione della Gestione
Approvato dal Municipio con risoluzione no. 352 del 21 ottobre 2026.

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI VICO MORCOTE

E LA PARROCCHIA DI VICO MORCOTE

CONVENZIONE

TRA ILCOMUNE DI VICO MORCOTE
(rappresentato dal Municipio)

E

LA PARROCCHIA DI VICO MORCOTE
(rappresentata dal Consiglio Parrocchiale)

premesso quanto segue:

- La Chiesa cattolica è una corporazione di diritto pubblico riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (art. 24 – RL 101.00). Le Parrocchie sono, in base all'ordinamento cantonale, riconosciute quali corporazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica (art. 8 cpv. 1 Legge cantonale sulla Chiesa Cattolica – RL 191.100).
- In quanto tale la Parrocchia per la sua essenza agisce anche da riconosciuto custode del patrimonio architettonico, artistico e culturale, non limitandosi dunque alle attività parrocchiali.
- La Legge sulla Chiesa Cattolica prevede che le convenzioni, le consuetudini ed ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate alla medesima (cfr. art. 24 – norme transitorie).
- attualmente il Comune di Vico Morcote assicura i contributi ordinari annuali alla Parrocchia mediante un importo di CHF 15'000.00 nella forma della consuetudine che è una fonte del diritto non scritta ma riconosciuta basata sulla ripetizione costante e uniforme di un comportamento nel tempo basato dalla tradizione.
- in virtù di quanto fin qui indicato il Municipio e il Consiglio Parrocchiale hanno definito e condiviso un accordo che viene esplicitato mediante il presente atto convenzionale.

ricordato inoltre che:

- il Cantone ma anche i Comuni sono chiamati a partecipare ai costi di regolare manutenzione, di conservazione e di restauro di beni culturali protetti di interesse cantonale o locale in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (RL 445.110);
- l'insegnamento della religione nelle scuole elementari, che non riguarda finanziariamente l'aspetto della presente convenzione, è esplicitamente previsto e disciplinato dall'art. 23 della Legge sulla scuola (RL 400.100) e della Convenzione 20 aprile 2017 sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione stipulata fra il Consiglio di Stato della Repubblica del Cantone Ticino, da una parte, e l'Ordinario della Diocesi di Lugano dall'altra;

richiamata la Legge organica comunale (LOC), il suo Regolamento di applicazione e ogni altra norma o disposizione applicabili per la fattispecie;

stipulano la seguente convenzione

1. Oggetto e scopo.
   La presente convenzione ha per oggetto il contributo finanziario ordinario che il Comune di Vico Morcote si impegna a versare alla Parrocchia di Vico Morcote.

2. Ammontare del contributo ordinario e indicizzazione.
   2.1
   Il contributo finanziario ordinario di cui al punto 1. è fissato in CHF 15'000.00 annui. Il relativo importo sarà versato su un conto indicato dalla Parrocchia. Il contributo viene versato entro il 30 settembre di ogni anno.
   2.2
   L'importo viene indicizzato all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (base di riferimento 31 dicembre 2026 pari a 100 punti) quando lo stesso dovesse superare di 5 punti il valore di riferimento precedente.
   2.3
   Qualora, malgrado il contributo fissato dalla presente convenzione e da altri redditi, la Parrocchia dovesse trovarsi stabilmente in importanti e motivate difficoltà finanziarie per cause indipendenti dalla propria volontà, il Comune si impegna ad aprire una trattativa per concordare una revisione dell'importo fissato.

3. Contributo straordinario.
   Per opere di restauro e per manutenzioni straordinarie dell'edificio religioso Chiesa SS. Fedele e Simone la Parrocchia potrà richiedere, mediante la presentazione di specifica documentazione, un contributo comunale straordinario sul quale il Municipio o l'Assemblea comunale si esprimeranno a dipendenza delle loro competenze tenendo in particolare conto della Legge sulla protezione dei beni culturali.

4. Impegno in termini di gestione delle risorse finanziarie.
   4.1.
   La Parrocchia si impegna attivamente, secondo le sue possibilità, a promuovere azioni rivolte al reperimento di fondi per finanziare la propria attività derivante in particolare dai lavori di manutenzione interessanti la Chiesa e nel contempo ad assicurare una oculata gestione delle proprie spese. A tale riguardo, tenuto anche conto dell'importanza dal profilo del mantenimento della tradizione e dello spirito comunitario, si impegna a perseguire la tradizione della celebrazione dei Santi Simone e Fedele.

   4.2
   Qualora la Parrocchia decidesse, rispetto alla situazione attuale e in modo autonomo, di prelevare l'imposta di culto ai sensi delle norme attualmente applicabili, la presente convenzione dovrà essere adeguata alla nuova situazione con particolare riferimento all'entità del contributo comunale annuale.

5. Impegno in termini di utilizzo della Chiesa Parrocchiale.
   La Parrocchia si impegna a concedere gratuitamente al Comune di Vico Morcote l'uso della Chiesa per l'organizzazione di eventi di tipo culturale compatibili con gli scopi dell'edificio sacro e con il calendario liturgico. In occasione di concerti o di altre iniziative musicali il programma dovrà essere preventivamente sottoposto al Consiglio Parrocchiale per approvazione.

6. Celebrazioni.
   La Parrocchia si impegna a garantire la celebrazione decorosa del culto confacente alle necessità della comunità cattolica. La celebrazione di battesimi, matrimoni e funerali per i cittadini e le cittadine domiciliati a Vico Morcote non è soggetta ad alcuna tassa, riservati i contributi volontari.

7. Consuntivi finanziari.
   7.1
   Il Consiglio Parrocchiale deve trasmettere, entro il 30 giugno, al Municipio di Vico Morcote il consuntivo finanziario annuale (art. 21 cpv. 2 RLCC) unitamente al rapporto della Commissione della Gestione. Il Municipio si riserva la facoltà di chiedere ulteriori informazioni o documentazioni specifiche di merito.

   7.2
   La Parrocchia si impegna a segnalare tempestivamente al Municipio eventuali ricavi straordinari (lasciti, donazioni, ecc.) che dovessero determinare un importante e duraturo miglioramento della sua situazione finanziaria, impegnandosi a discutere con il Municipio una revisione del contributo ordinario. La revisione è applicabile se i ricavi straordinari modificano in modo significativo il bilancio della Parrocchia per almeno tre esercizi consecutivi.

8. Rappresentanza del Comune.
   Il Municipio ha il diritto di designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio Parrocchiale (art. 17 cpv. 4 LCC).

9. Entrata in vigore.
   La presente convenzione entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2027 riservate le ratifiche da parte della Sezione Enti Locali e dell'Autorità ecclesiastica della Diocesi di Lugano (Ordinario diocesano).

10. Durata, disdetta, disdetta singola.
    La presente convenzione ha la durata di 10 anni. Trascorso tale periodo la stessa si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di 10 anni e così di seguito. È riservata la facoltà, per ogni parte contraente, di disdirla con un preavviso di 1 anno.

11. Abrogazioni.
    Questa convenzione estingue ogni altra precedentemente conclusa in forma scritta o tacita basata sulla consuetudine, nonché altra disposizione contraria o incompatibile.

La presente convenzione è redatta in 2 (due) esemplari originali, uno per ogni parte contraente.

PER IL MUNICIPIO DI VICO MORCOTE
Il Sindaco: Il Segretario:

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI VICO MORCOTE
La Presidente: La Segretaria:

Approvata:

Dall'Assemblea comunale di Vico Morcote il……

Dall'Assemblea Parrocchiale di Vico Morcote il……

Ratificata:

dal Dipartimento Istituzioni, Sezione Enti Locali, il…….
dalla Diocesi di Lugano il…….